

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 - 30 aprile 2009**



## **CARICHE SOCIALI E SOCIETA' DI REVISIONE**

al 14 aprile 2009

### **Consiglio di Amministrazione**

Sandro Capotosti  
Arnaldo Grimaldi  
Nicolò Angileri  
Silvana Cavanna  
Riccardo Lagorio Serra  
Guido Bastianini  
Gaetano Galeone  
Giacomo Garbuglia  
Giorgio Angelo Girelli  
Renzo Torchiani

**Presidente**  
**Vice Presidente**  
**Amministratore Delegato/Direttore Generale**  
**Consiglieri**

### **Collegio Sindacale**

Guido Mongelli  
Walter Bonardi  
Andrea Maria Venturini  
Michele Saracino

**Presidente**  
**Sindaci Effettivi**  
**Sindaco Supplente**

### **Società di Revisione**

PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

### **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari**

Giovanna Panzeri

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2009, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

- 1.** Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2008, corredati delle Relazioni di Legge; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2.** Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3.** Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4.** Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e determinazione del compenso.

### **Partecipazione in assemblea**

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

### **Documentazione assembleare**

Le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Progetto di Bilancio Individuale ed il Bilancio Consolidato al 31.12.2008 – corredati delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione – nonché la Relazione sul Governo Societario saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 14 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Si ricorda che, ai sensi di statuto (consultabile sul sito internet della Banca alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance), si procederà mediante voto di lista alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si segnala che:

- legittimazione a presentare le liste: hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- modalità di presentazione delle liste: le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

- termini di presentazione delle liste: le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 14 aprile 2009).  
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, siano state depositate una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data (ovvero sino al 19 aprile 2009). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e dunque al 2,25% del capitale sociale con diritto di voto.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

I soci presentatori di liste sono inoltre invitati a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### Consiglio di Amministrazione: liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs.

58/1998. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la citata comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### Collegio Sindacale: liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista, che contiene i nominativi di uno o più candidati, indica se il soggetto sia candidato alla carica di sindaco effettivo ovvero a quella di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e 2 Supplenti.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e

di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile ed il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa (art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998). Per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998 e nel Decreto n. 162 del 30 marzo 2000; si segnala che le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo. Per i requisiti di indipendenza, si rinvia all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, all'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 ed all'art. 2399 del codice civile.

Le liste per cui non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Banca in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Per il Consiglio di Amministrazione

L' Amministratore Delegato

Nicolò Angileri

Milano, 27.03.2009

*Avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 28 marzo 2009 (qui allegato).*



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



**Punto 1 – Presentazione del Bilancio Individuale e del Bilancio Consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2008, corredati delle Relazioni di Legge; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per prendere visione del Bilancio Consolidato, per discutere ed approvare il Bilancio Individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e per approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla perdita di esercizio.

La Relazione sulla Gestione al Bilancio Individuale è comprensiva della Relazione sul Governo Societario e l'Adesione a Codici di Comportamento, contenente anche le Informazioni sugli Assetti Proprietari di cui al previgente articolo 123-bis del D.lgs. 58/98.

Il Bilancio Individuale e il Bilancio Consolidato, così come le relazioni accompagnatorie richieste dalla normativa di riferimento, cui si rinvia per una compiuta illustrazione del bilancio di esercizio, sono stati depositati nei termini e nei modi di legge.

Il progetto di Bilancio di esercizio della banca al 31.12.2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2009, evidenzia una perdita di Euro 79,3 milioni.

Nella perdurante situazione di forte difficoltà del sistema finanziario e nelle negative indicazioni provenienti dall'economia reale, la rigorosa politica di bilancio adottata ha condotto a significativi accantonamenti e rettifiche non ricorrenti di asset di bilancio. La perdita di fine esercizio della banca è, infatti, relativa per 49,6 milioni di Euro al risultato della gestione caratteristica e, per 29,7 milioni di Euro, agli accennati accantonamenti e rettifiche e oneri non ricorrenti.

Dalla situazione patrimoniale al 31.12.2008, risultante dal progetto di bilancio emergono:

- perdite per Euro 79.277.641 registrate nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2008;
- un capitale sociale di Euro 66.412.840 al 31.12.2008 e riserve disponibili per complessivi Euro 39.630.353.
- un patrimonio netto che, come infra indicato, risulta ridotto ad Euro 27.766.806, con una perdita superiore ad un terzo del capitale stesso.

La situazione descritta determina la fattispecie prevista dall'articolo 2446 del codice civile, rubricato "Riduzione del capitale per perdite".

In sede di approvazione del progetto di bilancio individuale, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha proposto di portare a nuovo nell'esercizio 2009 la perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 e di rimandare ad una successiva Assemblea - già convocata in prima convocazione il 15.05.2009, in seconda convocazione il 29.05.2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15.06.2009 - l'assunzione delle determinazioni ex articolo 2446 c.c. di ripianamento della perdita.

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., viste la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione,

### **delibera**

- I.** di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, nel suo complesso e nelle singole appostazioni che lo compongono, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione relativa a tale esercizio;

- II.** di portare a nuovo nell'esercizio 2009 la perdita dell'esercizio chiuso al 31.12.2008, pari ad Euro 79.277.641 per effetto della quale il capitale risulta ridotto in misura superiore al terzo;
- III.** di rimandare ad una successiva assemblea - già convocata in prima convocazione il 15.05.2009, in seconda convocazione il 29.05.2009 e, occorrendo, in terza convocazione il 15.06.2009 - l'assunzione delle determinazioni ex articolo 2446 c.c. di ripianamento della perdita.”

**Punto 2 – Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di Azioni Proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come noto, in data 19 febbraio 2009, la Banca ed i suoi azionisti di riferimento hanno siglato un accordo di investimento con il fondo Sator Private Equity Fund (“SPEF”), finalizzato all’ingresso di quest’ultimo nel capitale sociale della Banca, con una partecipazione di maggioranza pari ad almeno il 50% più una azione del capitale sociale, mediante aumento del capitale sociale.

Stante la fase di transizione nella quale si trova la Banca, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 3 aprile 2009, ha reputato opportuno rinunciare alla proposta per l’Assemblea di rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie, rimandando al momento dell’ingresso di SPEF nel capitale sociale ogni valutazione sulla convenienza a disporre di tale strumento.

A fronte di quanto illustrato, con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di soprassedere all’assunzione di ogni e qualunque deliberazione concernente l’acquisto/alienazione di azioni proprie per le illustrate ragioni di opportunità connesse con l’ingresso del fondo SPEF nel capitale sociale e nella gestione della Banca.

**Punto 3 – Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, dei componenti e della durata in carica; determinazione, ai sensi dell’articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, Vi rammentiamo che, con l’approvazione del bilancio al 31.12.2008, giunge a scadenza il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto invitati a procedere alla nomina del nuovo Consiglio, previa determinazione: i) della durata nella carica, nel rispetto di quanto indicato all’articolo 2383 del c.c. e, ii) del numero dei suoi componenti, ai sensi di quanto indicato all’articolo 14 dello statuto sociale, che ha fissato in 3 (tre) il numero minimo ed in 13 (tredici) il numero massimo dei membri dell’Organo Amministrativo.

Con riferimento alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione - in considerazione dei contenuti dell’Accordo di Investimento resi noti al pubblico mediante pubblicazione per estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF in data 28 febbraio 2009 sul quotidiano “Il Sole24ore” – si prevede che il mandato che sarà conferito al nuovo Consiglio di Amministrazione scada in occasione della “Assemblea del Closing” ovvero una volta deliberato l’Aumento di Capitale di complessivi Euro 110 milioni all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata in data 15.05.2009 in prima convocazione, in data 29.05.2009 in seconda convocazione e, occorrendo, in data 15.06.2009 in terza convocazione.

In relazione alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, siete altresì chiamati ad autorizzare, ove del caso, l’esercizio delle attività concorrenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2390 del codice civile.

Siete inoltre invitati a deliberare in ordine al compenso annuale per l'esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno, da attribuire, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Si ricorda che, ai sensi di statuto – qui allegato - alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante voto di lista.

In proposito si segnala che:

- hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengono complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
- le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 14 aprile 2009).

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

Nelle liste, i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;
- un curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In aggiunta alle dichiarazioni ed alle attestazioni richieste dalla legge e dallo statuto, si invitano i soci presentatori ad attivarsi, se il candidato opti per tale facoltà, affinché le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di elezione del domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, dovendosi di ciò dare atto in sede di nomina e dovendosi far constare in assemblea il ricorrere di tale fattispecie (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008, qui allegato).

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 2409- septiesdecies c.c., il Consiglio di Amministrazione invita i soci presentatori ed i loro candidati a far sì che, nei *curricula* di questi ultimi, siano riportati gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la citata comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

**Punto 4 - Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e determinazione del relativo compenso.**

Signori Azionisti,

in relazione al presente punto, Vi rammentiamo che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, termina il mandato del Collegio Sindacale.

Vi invitiamo pertanto - ai sensi degli articoli 23 e 24 dello statuto sociale - a nominare il nuovo Collegio Sindacale ed il Suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 ed a determinare il compenso annuo spettante ai Sindaci Effettivi.

Vi ricordiamo che, ai sensi del precitato articolo 24 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste.

In proposito si segnala che:

- hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della stessa.
- le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dei documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

- le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 14 aprile 2009).

Nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, siano state depositate una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data (ovvero sino al 19 aprile 2009). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista, che contiene i nominativi di uno o più candidati, indica se il soggetto sia candidato alla carica di sindaco effettivo ovvero a quella di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e di 2 Sindaci Supplenti.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- un curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e

statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile ed il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa (art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998). Per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998 e del Decreto n. 162 del 30 marzo 2000; si segnala che le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo. Per i requisiti di indipendenza, si rinvia all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, all'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 ed all'art. 2399 del codice civile.

Le liste per cui non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

In aggiunta alle dichiarazioni ed alle attestazioni richieste dalla legge e dallo statuto, si invitano i soci presentatori ad attivarsi, se il candidato opti per tale facoltà, affinché le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di elezione del domicilio per la carica presso la sede sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, dovendosi di ciò dare atto in sede di nomina e dovendosi far constare in assemblea il ricorrere di tale fattispecie (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008, qui allegato).

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, anche ai sensi delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.



### **ALLEGATI**

- **Statuto Sociale**
- **Provvedimento della Banca d'Italia n. 817765 del 29.07.2008**
- **Avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 28.03.2009**



TITOLO I  
**NOME - SCOPO - SEDE - DURATA**

*Art. 1*

La società si denomina

**BANCA PROFILO S.p.A.**

(in forma abbreviata PROFIOBANK S.p.A.)

*Art. 2*

La società ha sede in Milano. La società potrà con l'osservanza delle disposizioni vigenti istituire o sopprimere dipendenze o rappresentanze.

*Art. 3*

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi di intermediazione mobiliare, bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio BANCA PROFILO a' sensi art. 61 T.U. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

*Art. 4*

Il domicilio di ogni socio s'intende all'indirizzo risultante dal libro soci.

*Art. 5*

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

*Art. 6*

Il capitale sociale è di Euro 66.412.840 (sessantaseimilioniquattrocentododicimilaottocentoquaranta) diviso in n. 127.717.000 (centoventisettemilionsettecentodiciassettemila) azioni.

L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2002 ha deliberato un aumento di capitale di ora massimi Euro 1.850.160 (unmilioneottocentocinquantamilacentosessanta) con emissione di ora massime n. 3.558.000 (tremilionicinquecentocinquantottomila) azioni, da riservare in sottoscrizione, alle condizioni previste dalle predette delibere, a dipendenti della società e delle società controllate.

L'Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2008 ha deliberato un aumento di capitale in forma scindibile di massimi Euro 65.000.000 con emissione di massime numero 32.500.000 azioni ordinarie, ciascuna ad esclusivo servizio del prestito obbligazionario subordinato convertibile scindibile fino a massimi Euro 65 milioni riservato in opzione agli azionisti a mente dell'articolo 2441, comma 1 del codice civile.

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

*Art. 7*

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto.

Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Milano per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono trasferibili a' sensi di legge e sono indivisibili a mente e per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile.

E' escluso il diritto di recesso dei soci nei casi di cui all'art. 2437, comma 2 del codice civile.

**TITOLO III**  
**ASSEMBLEE**

*Art. 8*

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea potrà altresì essere convocata:

- dal Collegio Sindacale o anche da solo due dei suoi componenti,
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, ai sensi dell'art. 2367 c.c., rispettate le previsioni di cui alla citata norma.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di

convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al presente articolo è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### *Art. 9*

Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate, nei termini di legge, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "Il Giornale", contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della prima ed eventualmente della seconda e, per quanto riguarda l'Assemblea straordinaria, terza convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia.

#### *Art. 10*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risultano legittimati sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e per i quali la comunicazione dell'intermediario che ha rilasciato la certificazione prevista dall'art. 34 della delibera Consob 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni sia pervenuta entro il secondo giorno antecedente la assemblea

*Art. 11*

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e forme previste dalla legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

*Art. 12*

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ed in difetto da persona eletta dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

*Art. 13*

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la maggioranza del capitale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti, qualunque sia la percentuale di tale capitale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda o terza convocazione, si costituisce con la presenza rispettivamente di tanti soci che rappresentano più della metà, del terzo e del quinto del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo diverse disposizioni di legge.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere

esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

## TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

### *Art. 14*

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea.

La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.

### *Art. 15*

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea

in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al settimo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto con effetto dal giorno della sua ricostituzione.

#### *Art. 16*

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'Assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente; può nominare uno o più Vice Presidenti ai quali potranno essere

attribuiti, nei limiti di legge e del presente statuto, particolari poteri sulla base di specifiche deleghe. Può nominare inoltre un segretario, anche fuori dai suoi membri.

*Art. 17*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, di regola, una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

Gli amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo, ed anche attraverso gli Amministratori Delegati, riferiscono tempestivamente, almeno con periodicità trimestrale, al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e, ferma l'osservanza dell'art. 2391 c.c., in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio sindacale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telefax o telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale ed è in facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni i Dirigenti e Funzionari che riterrà opportuno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

- devono essere assicurate comunque:
  - a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
  - b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente il Presidente ed il segretario.

#### *Art. 18*

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.

#### *Art. 19*

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale;
- la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri;
- l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;
- la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni.

#### *Art. 20*

L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e dei membri del Comitato Esecutivo e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per

l'esercizio delle loro funzioni.

Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio a' sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.

#### *Art. 21*

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, e ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Può conferire singoli incarichi a consiglieri. All'Amministratore Delegato compete di sovrintendere alla gestione corrente e di curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile, nonché quelle indicate nell'art. 19, comma terzo, del presente statuto.

In casi urgenti l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio; ove il Comitato Esecutivo o il Consiglio siano impossibilitati a riunirsi, il Comitato Esecutivo può, a sua volta, sempre in casi urgenti assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, ove il Consiglio stesso sia impossibilitato a riunirsi. Le decisioni assunte dovranno essere riportate a conoscenza dei rispettivi organi nella loro prima

riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo può essere nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale ne stabilisce le attribuzioni. Per le modalità di funzionamento si applicano salva diversa disposizione del Consiglio le norme relative al Consiglio di amministrazione.

La determinazione del numero dei membri del Comitato Esecutivo spetta al Consiglio, al momento della nomina.

Il Comitato Esecutivo si raduna di regola, almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assiste il Direttore Generale, se nominato.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e fra essi il Presidente o, in sua assenza o impedimento, un Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente presente più anziano in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi sia designato a presiedere la riunione.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

Il Direttore Generale riferisce comunque all'Amministratore Delegato.

In materia di erogazione del credito e intermediazione mobiliare, compiti e poteri possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, a Dirigenti, Funzionari, Dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, entro limiti di importo predeterminati.

TITOLO V  
**RAPPRESENTANZA**

*Art. 22*

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal o da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere in sede più anziano nella carica.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi. All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ove nominati, spettano la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

TITOLO VI  
**SINDACI**

*Art. 23*

L'assemblea nomina il Collegio sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra i

quali elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti, determinandone la retribuzione.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti il Collegio Sindacale ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

*Art. 24*

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

Qualora sia presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima

lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei Supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non saranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Il controllo contabile è effettuato da società di revisione nominata a' sensi di legge.

## TITOLO VII

### **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

#### *Art. 25*

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle Banche.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge

## TITOLO VIII

### **BILANCIO - DIVIDENDI**

#### *Art. 26*

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno destinati per almeno il 10% alla Riserva legale, sino al limite previsto dalla legge.

Il residuo agli azionisti salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserva o di destinazioni speciali oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporne diversamente.

Ricorrendo i presupposti di legge la società potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

*Art. 27*

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio entro il termine che annualmente dal medesimo sarà fissato.

*Art. 28*

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla società.

**TITOLO IX  
SCIoglimento**

*Art. 29*

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

*Art. 30*

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

Prot: MR/SSU/0808/BIF/131/19

SEDE DI MILANO (135)

UFFICIO AFFARI GENERALI DI VIGILANZA (026)

N. 817765 del 29.7.2008  
(da citare nella risposta)

Spett. le  
BANCA PROFILO SPA  
C.so Italia, 49  
20122 Milano

Codice destinatario

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W1

Sottoclassificazione AIF000

Oggetto. Elezione di domicilio.

Di seguito alle precedenti lettere con le quali questo Istituto ha fornito indicazioni in merito al processo di riorganizzazione della rete territoriale e della funzione di Vigilanza, con la presente nota si comunica che codesta Società interloquirà con questa Sede per quanto attiene alla consegna dei rapporti ispettivi e alle notifiche e comunicazioni nell'ambito di procedimenti sanzionatori, secondo le modalità operative vigenti.

Al fine di migliorare i flussi informativi con questo Istituto, si prega codesto Intermediario di invitare i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'azienda "per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza".

Analogo invito andrà rivolto anche ai dipendenti responsabili di funzioni particolarmente rilevanti quali il direttore finanziario, i capi delle principali divisioni (es. comparto crediti, rete commerciale) e delle funzioni di controllo (titolare dell'Internal audit, del Risk management, della Compliance e della Direzione amministrativo-contabile).

Dell'avvenuta elezione di domicilio presso codesta Società andrà data comunicazione alla scrivente Sede; le eventuali revoche andranno tempestivamente rese note secondo le medesime modalità.


In occasione del rinnovo delle cariche, l'elezione di domicilio verrà effettuata all'atto della nomina e fatta constare nel relativo verbale consiliare, da trasmettere a questa Sede.

# BANCA D'ITALIA

---

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano  
distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(S. Messina)





Iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.  
Sede legale in Milano, Corso Italia n. 49.  
Capitale sociale Euro 66.412.840 interamente versato.  
Partita I.V.A., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro  
delle Imprese di Milano n. 09108700155.

### Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari n. 6, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2009, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio individuale e del bilancio consolidato di Banca Profilo S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31.12.2008, corredati delle Relazioni di Legge, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e determinazione del compenso.

#### Partecipazione in assemblea

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie, per i quali sia pervenuta, entro il secondo giorno antecedente l'Assemblea, la comunicazione effettuata per l'intervento in assemblea dall'intermediario che tiene i relativi conti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e nelle forme previsti dalla legge.

#### Documentazione assembleare

Le Relazioni degli Amministratori illustrative di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Progetto di Bilancio Individuale ed il Bilancio Consolidato al 31.12.2008 - corredati delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione - nonché la Relazione sul Governo Societario saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, e presso Borsa Italiana S.p.A., nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 14 aprile 2009). I soci hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

La documentazione assembleare sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancaprofilo.it](http://www.bancaprofilo.it).

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Si ricorda che, ai sensi di statuto (consultabile sul sito internet della Banca alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance), si procederà mediante voto di lista alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si segnala che:

- **legittimazione a presentare le liste:** hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o congiuntamente ad altri soci, detengano complessivamente almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009) del capitale sociale con diritto di voto. Ogni socio/i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998/il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 98/1998, possono presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista, pena l'irricevibilità della lista.
  - **modalità di presentazione delle liste:** le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere consegnate con le informazioni relative ai soci presentatori (identità degli stessi e percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) e corredate dai documenti richiesti dallo statuto e dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
  - **termini di presentazione delle liste:** le liste devono essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Italia 49, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al più tardi il 14 aprile 2009).
- Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, siano state depositate una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data (ovvero sino al 19 aprile 2009). In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e dunque al 2,25% del capitale sociale con diritto di voto.

Le liste e la documentazione a corredo saranno rese pubbliche nei termini di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Banca.

I soci presentatori di liste sono inoltre invitati a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### Consiglio di Amministrazione: liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998. Si segnala che almeno 1 candidato, per Consigli di Amministrazione fino a 7 componenti, ovvero almeno 2 candidati, per Consigli di Amministrazione con più di 7 componenti, devono, a pena di decadenza, essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono inoltre invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, secondo quanto anche raccomandato da Consob con la citata comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

#### Collegio Sindacale: liste dei candidati

Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista, che contiene i nominativi di uno o più candidati, indica se il soggetto sia candidato alla carica di sindaco effettivo ovvero a quella di sindaco supplente.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 Sindaci Effettivi, tra cui il Presidente, e 2 Supplenti.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi:

- l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile ed il rispetto del limite al cumulo degli incarichi fissato dalla normativa (art. 148-bis del D. Lgs. 58/1998). Per i requisiti di onorabilità e professionalità, si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998 e nel Decreto n. 162 del 30 marzo 2000; si segnala che le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono quelli finanziario, creditizio e assicurativo. Per i requisiti di indipendenza, si rinvia all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998, all'art. 26 del D. Lgs. 385/1993 ed all'art. 2399 del codice civile.

Le liste per cui non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

#### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi di legge gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da depositare presso la sede della Banca in tempo utile per essere messa a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Milano, 27.03.2009

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato - Nicolò Angileri

